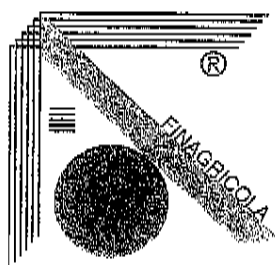


Sede legale e magazzino:
Viale Spagna - Zona Industriale
84091 BATTIPAGLIA (Salerno)
Telefono: 0828 614511
Fax Commerciale: 0828 303110
Fax Contabilità: 0828 752961
e-mail: info@finagricola.it
Internet: www.finagricola.it
Part. I.V.A. IT 0218996 065 7
R.E.A. 210709

FINAGRICOLA
Coop. a.r.l.



Reg. CE n. 1580/2007
N° 100 ITALIA
B.N.D.O.O. N° 0003757



DE SIMONE
31 MAR 2011
DESA CANTIERI DI CANTIERI
Riduzione Annuale della Riforma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' Resa a norma degli artt.47 e 76 del DPR n.445 del 28/12/2000

Io sottoscritto Palo Gerardo, nato a Giffoni Valle Piana (SA) il 19.06.1943 e residente in Bellizzi (SA) alla via Roma, 398/c, in qualità di legale rappresentante della Finagricola Soc. Coop. con sede in Battipaglia (SA) -Viale Spagna, 8 Zona Industriale ASI - P.IVA 02189960657, riconosciuta come Associazione di produttori agricoli, con D.P.R. n. 5601 del 20.04.1999 ai sensi dell'art. 11 del Reg. (Ce) n. 2200/96,

CHIEDO

l'adeguamento del riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1234/07 per tutti i prodotti afferenti ai gruppi di prodotto, CN Code 07 e CN Code 08.

Cordiali saluti

Battipaglia (SA), 28/03/2011

**SI ALLEGA, AI SENSI DELL'ART.38 COMMA 3 DEL DPR N.445 DEL 28/12/2000,
COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO TIPO "CARTA D'IDENTITÀ"**

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0252126 30/03/2011
Mittente: FINAGRICOLA COOP. A R.L.

Raccomandato: Interventi per la produm. non produm. agro-alim. mercanti...

Classifica: 11. Fascicolo: 9 del 2011



FINAGRICOLA
Soc. Coop.

Il Presidente
Gerardo Palo

Prot. 3898 H-1.11

allegato nota prot. 973973 del 06.12.2010

ALLEGATO 1 - Schema di comunicazione dell'adeguamento del riconoscimento al Reg.(CE) 1234/07

Il sottoscritto PALO GERARDO nato a GIFFONI VALLE PIANA il 19/06/1943 nella sua qualità di presidente pro-tempore della Organizzazione di Produttori denominata FINAGR(COLA SOOC. COOP. A R.L. {cod_it 057} già riconosciuta dalla Regione Campania ai sensi e per gli effetti del Reg.(CE) 2200/96 con provvedimento n. 5601 del 20/04/1999

Al fine di dimostrare l'avvenuto adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'art. 203 bis del Reg.(CE) n. 1234/07,

COMUNICA CHE

- L'adeguamento del riconoscimento è stato chiesto per i prodotti di seguito indicati

- 1) Cod. NC 07 0702 00 00 prodotto Pomodori, freschi o refrigerati
- 2) Cod. NC 07 0704 10 00 prodotto Cavolfiori e cavoli broccoli
- 3) Cod. NC 07 0704 9090 prodotto Altri prodotti commestibili del genere *Brassica* (cavolo rapa)
- 4) Cod. NC 07 0705 11 00 prodotto Lattughe a cappuccio
- 5) Cod. NC 07 0705 19 00 prodotto Altre lattughe
- 6) Cod. NC 07 0705 21 00 prodotto Cicoria Witloof
- 7) Cod. NC 07 0705 29 00 prodotto Altre cicorie
- 8) Cod. NC 07 0706 90 prodotto Altre radici commestibili (ravanelli)
- 9) Cod. NC 07 0707 00 05 prodotto Cetrioli
- 10) Cod. NC 07 0707 00 90 prodotto Cetriolini
- 11) Cod. NC 07 ex0709 20 00 prodotto Asparagi
- 12) Cod. NC 07 ex0709 30 00 prodotto Melanzane
- 13) Cod. NC 07 ex0709 60 10 prodotto Peperoni
- 14) Cod. NC 07 ex0709 90 10 prodotto Insalate, diverse dalle lattughe e dalle cicorie
- 15) Cod. NC 07 ex0709 90 50 prodotto Finocchi
- 16) Cod. NC 07 ex0709 90 70 prodotto Zucchine
- 17) Cod. NC 07 ex0709 90 80 prodotto Carciofi
- 18) Cod. NC 07 ex0709 90 90 prodotto Altri ortaggi e legumi
- 19) Cod. NC 08 0807 11 00 prodotto Cocomeri
- 20) Cod. NC 08 0807 19 00 prodotto Altri meloni
- 21) Cod. NC 08 0810 10 00 prodotto Fragole

- i produttori aderenti al 30/09/2010 ammontano complessivamente a n. 12 come sotto specificato

A	Soci singoli n.	12*
B	Soci Persone giuridiche n.	0
C	Produttori aderenti a soci persone giuridiche n.	0
	Totale soci (A) + (B) = n.	12*
	Totale produttori associati (A) + (C) = n.	12*

*di cui n. 9 sono soci conferenti e n. 3 soci no

- il valore della produzione commercializzabile ammonta a complessivi € 38.127.342,75 (periodo di riferimento 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009) come sotto specificato

Prodotto	Codice NC	Superficie investita (ha)	Prod.Comm. (ton.)	Valore (,000 euro)
Amarene	0810 90		0	€ 0,06
Angurie	0807 11 00		2	€ 1,12
Cavolo Rapa	0704 90 90	8,9870	122	€ 97,13
Cetrioli	0707 00 05	1,5047	155	€ 112,75
Indivia	0709 90 10	48,8387	732	€ 534,51
Lattuga	0705 11 00	340,3304	10.774	€ 12.510,67
Melanzane	0709 30 00	19,1250	2.588	€ 1.910,84
Meloni	0807 19 00	83,4755	3.031	€ 2.749,87
Peperoni	0709 60 10	31,2035	2.813	€ 2.578,35
Pomodoro	0702 00 00	202,9705	14.592	€ 17.260,85
Rucola	0709 90 10	6,8278	156	€ 371,19
Totali		743,2630	34.966	€ 38.127,34

- il proprio statuto - adottato il 18/12/2010 con atto del Notaio Raimondo Malinconico n. Raccolta 28948 n. Repertorio 67161 registrato a Salerno il 21/12/2010 al n. 8250 serie 1T - prevede gli obblighi e le condizioni recate dall'articolo n. 125 bis del Reg.(CE) 1234/07 e dagli articoli 7 e 8 del DM n. 8445 del 30.09.2010. Nel prospetto che segue sono riportati gli articoli dello statuto che soddisfano agli obblighi e alle condizioni prescritte per il riconoscimento dalla normativa vigente.

Obblighi e condizioni recate dall'articolo 125 bis del reg.(CE) n.1234/07 e dagli articoli n. 7 e 8 del DM n. 8445 del 30.09.2010		Statuto della organizzazione di produttori	
		articolo/i corrispondente/i	note
1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:			
a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;		Art.11, comma 2, n.10)	Oltre ai riferimenti specifici esistenti nell'art. 11, relativamente agli obblighi, sia l'art.7 che le altre disposizioni dell'art.11 contengono riferimenti a tali obblighi
b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori;		Art.11, comma 2, n.7)	
c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione;		Art.11, comma 2, n.1)	
d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;		Art.11, comma 2, n.11)	
e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter.		Art.11, comma 2, n.5) – Art.29	L'art.29 riguarda specificamente il Fondo d'esercizio ai sensi dell'art. 103 ter
2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono:			
a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %;		Le disposizioni di deroga sono state contemplate con il richiamo specifico all'art.125 bis nei seguenti art.:	
b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;		Art.6, co 1; Art.7 co 1 lett. f), Art. 11, co 2, n. 1)	
c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione.			
3. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:			
a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;		Art.11, co 3, e gli art. 50 e 38 dallo stesso richiamati	
b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;		Art. 11, co 2 n. 5)	
c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;		Art. 6 ultimo comma, Art. 35	
Articolo 8, DM n. 3932 del 11.5.2009 (controllo democratico delle organizzazioni di produttori)			

gestione e funzionamento delle OP medesime, in conformità con la legislazione societaria vigente. A tal fine, un unico socio non può detenere più del 35% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP e/o dei diritti di voto dell'OP		
Articolo 7, DM n. 3932 del 11 maggio 2009 soci non produttori 1. Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall' art. 21, comma 1, lettera a), del regolamento, può essere accolta come aderente ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3 del regolamento. 2. I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP. d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statuari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori; e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione; Articolo 9, DM n. 3932 del 11 maggio 2009. (periodo minimo di adesione) La durata minima dell'adesione di un socio ad una OP non può essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'OP può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP. 2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'OP, nei sei mesi antecedenti la chiusura dell'esercizio finanziario ed ha decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso. f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.	Art. 6, co 2	
	Art. 53	
	Art. 7	
	Art. 7, co 1, lett d), Art. 11, co 2, n. 12 e 13	
	Art. 13	
	Art. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/bis, 26, 27, 28, 29	
4. Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.	Art. 4, n. 3 precisazione specificata	

Allega copia dello statuto vigente e dichiara che le informazioni sopra riportate risultano dalla documentazione acquisita agli atti della OP.

Il Presidente dell'OP
FINAGRICOLA Coop. a r.l.
IL PRESIDENTE



ALLEGATO 3**Regione Campania – Area 11 – Settore 02 IPA****CHECK LIST ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DEL RICONOSCIMENTO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 203 BIS DEL REG. (CE) N.1234/07,
DEL REG. (CE) N.1580/07 E DEL DM N.3932 DEL 11.05.2009 E S.M.I.**

- Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 203 bis (Disposizioni transitorie nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati) – Paragrafo 2. "Le organizzazioni di produttori ed i gruppi di organizzazioni di produttori già riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n.2200/96 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno ad essere riconosciute ai sensi del presente regolamento. Se necessario, apporteranno adeguamenti ai requisiti del presente regolamento entro il 31 dicembre 2010".

- Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – (Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): "Le OP, in precedenza riconosciute sulla base di requisiti inferiori a quelli previsti nel DM 3932 dell'11 maggio 2009 e nelle precedenti procedure, devono adeguarsi ai nuovi parametri, entro il 31 dicembre 2010".

D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 2

"La richiesta di riconoscimento è presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla Regione nel cui territorio l'OP ha la propria sede legale e in cui realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata, così come definita all'art. 26 del regolamento."

A – Dati identificativi del richiedente

O.P. (Ragione Sociale) **"FINAGRICOLA Società Cooperativa"**

Sigla **"FINAGRICOLA Soc. Coop."**

CUAA 0218996 065 7 Partita IVA 0218996 065 7

Sede: Viale Spagna Z.I. A.S.I. 84091 Battipaglia (SA)

Telefono 0828 614511 Fax 0828 752961

E-Mail info@finagricola.it

Unione di appartenenza NESSUNA Codice IT 057

Provvedimento di riconoscimento ai sensi dell'art. 11 del Reg. (CE) 2200/96
D.P.R. n. 5601 del 20/04/1999 **Categoria i ortofrutticoli**

Domanda di adeguamento del riconoscimento, a firma del legale rappresentante, agli atti del Settore (IPA)
presentata in data 30/09/2010 ed acquisita con prot. n.° 2010/0785503 del 30/09/2010
integrata in data 28/12/10 racc. n.13656987777-6 ed acquisita con prot. n.°2011/0003898 del 04/01/11
integrata in data 31/01/11 ed acquisite con prot. nn.0080334-0080253 del 02/02/11
integrata in data 21/02/11 corr. n.2821392047941 ed acquisite con prot. nn.0148128- 0148101del 23/02/11
integrata in data 26/03/11 corr. n.2821392049913 ed acquisite con prot. n.2011/0252126 del 30/03/11

B – Forma Giuridica

D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 3
"Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie".

Cod.	Elementi per la verifica	SI/ NO	
1.1	a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;	X	
1.2	b) società cooperative agricole e loro consorzi;	X	C.C.I.A.A. DEL 26/01/2011
1.3	c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.	X	

Note :DENOMINAZIONE =FINAGRICOLA SOCIETA' COOPERATIVA SIGLA =FINAGRICOLA SOC. COOP.
FORMA GIURIDICA=SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

D – Requisiti Statutari

Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – (Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): "Entro la data del 31.12.2010, devono essere adeguati alla nuova normativa comunitaria, anche gli statuti delle OP/AOP e, se del caso, quelle delle cooperative aderenti."

Cod.	Elementi per la verifica	SI	NO	Note e riscontri
2.0	Statuto dell'organizzazione di Produttori ADOTTATO IL 18/12/2010 CON ATTO DEL NOTAIO MALINCONICO RAIMONDO RACCOLTA N. 28948 REPERTORIO N. 67161 REGISTRATO A SALERNO IL 21/12/2010 AL N. 8250	X		ACQUISITO STATUTO IN COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Note: ALL'ATTO DELL'ADOZIONE DEL NUOVO STATUTO NEL LIBRO SOCI RISULTANO N. 9 SOCI

2.1	COSTITUZIONE ED OBIETTIVI DELL'OP – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 122 – "Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che:			
Cod.	Elementi per la verifica	SI	NO	Note e riscontri
2.1.1	"a) sono costituite da produttori di uno dei seguenti settori iii) ortofrutticoli, relativamente agli agricoltori che coltivano uno o più prodotti di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione;	X		
2.1.2	b) sono costituite su iniziativa dei produttori;	X		VERBALE DEL 18/12/2010
2.1.3	c) perseguono una finalità specifica, che in particolare può includere o, nel caso del settore ortofrutticolo, <u>include</u> uno o più tra gli obiettivi seguenti: i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, in particolare in termini qualità e quantità; ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti; iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione."	X		STATUTO ARTT N. 3 E 4
Note:				

2.2	OBBLIGHI DEI SOCI – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 bis – paragrafo 1: "Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi":			
Cod.	Elementi per la verifica	SI	NO	Note e riscontri: Statuto
2.2.1	a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;	X		ART.11, COMMA 2, N.10 VERBALE DEL 14/9/07 N. 69 (NORME DI COMM.) - VERBALE DEL 14/09/10 N. 85 (DISCIPLINARE LOTTA INTEGR)
2.2.2	b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori;	X		ART.11, COMMA 2, N.7 OPZIONE SCELTA: I SOCI ADERISCONO PER TUTTI I PRODOTTI PER I QUALI L'OP VUOLE ESSERE RICONOSCIUTA
2.2.3	c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione;	X		ART.11, COMMA 2, N.1 LA PERCENTUALE STABILITA' COME PER LEGGE
2.2.4	d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;	X		ART.11, COMMA 2, N.11

2.2.5	e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter.	X	ART.11, COMMA 2, N.5 ART. 29 SPECIFICAMENTE RIGUARDA IL FONDO DI ESERCIZIO
-------	--	---	---

2.3	DEROGHE AGLI OBBLIGHI DEI SOCI – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 bis – paragrafo 2: "In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono":		
------------	---	--	--

Cod.	Elementi per la verifica	SI	NO	Note e riscontri
2.3.1	a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 % ; D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 4 (Vendita diretta della produzione) – "Ai sensi dell'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007, i produttori aderenti all'OP, previa autorizzazione della stessa e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite con norma statutaria o con regolamento interno, possono vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una percentuale non superiore al 15% della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento dell'OP."	X		ART. 6, CO 1-ART.7 CO 1 LETT. F-ART. 11CO 2N.1 LO STATUTO RIMANDA ALLE NORME COMUNITARIE E NAZIONALI
2.3.2	b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;	X		ART. 6, CO 1- ART.7 CO 1 LETT. F- ART. 11CO 2N.1
2.3.3	c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione.	X		ART. 6, CO 1- ART.7 CO 1 LETT. F- ART. 11CO 2N.1

2.4	DISPOSIZIONI SUL FUNZIONAMENTO – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 bis – paragrafo 3: "Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti":		
------------	--	--	--

Cod.	Elementi per la verifica	SI	NO	Note e riscontri
2.4.1	a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;	X		ART.11 COMMA 3 E GLI ARTT. 50 E 38 DALLO STESSO RICHIAMATI
2.4.2	b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;	X		ART. 11 COMMA 2 N.5
2.4.3	c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese; Reg. (CE) 1580 del del 21.12.2007 – Articolo 33 (Controllo democratico delle organizzazioni di produttori): "Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare ogni abuso di potere o di influenza da parte di uno o più soci in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione produttori; tali misure riguardano tra l'altro i diritti di voto. Gli Stati membri possono adottare misure per limitare o vietare i poteri di una persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni di un'organizzazione di produttori che sia una parte chiaramente definita di tale persona giuridica."	X		ART. 6 ULTIMO COMMA ART. 35 UN UNICO SOCIO NON PUO' DETENERE PIU' DEL 35 % DELLE QUOTE SOCIALI CON DIRITTO DI VOTO DELL'OP

	D.M. 3932 del 11.5.2009 – Articolo 8 (Controllo democratico delle organizzazioni di produttori) – "Le OP assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento delle OP medesime, in conformità con la legislazione societaria vigente. A tal fine, un unico socio non può detenere più del 35% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP e/o dei diritti di voto dell'OP."		
2.4.4	D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 7 (Soci non produttori) – Paragrafo 1 "Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall' art. 21, comma 1, lettera a), del regolamento, può essere accolta come aderente ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3 del regolamento." Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 21 (Definizioni) – Comma 1, "Ai fini del presente titolo si intende per: a) «produttore», un agricoltore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007" .rif. [... è costituita per iniziativa di agricoltori ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, i quali coltivano uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione] Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 32 (Soci non produttori) – Paragrafo 1. Gli Stati membri possono stabilire se e a quali condizioni una persona fisica o giuridica che non sia un produttore possa diventare socio di un'organizzazione di produttori. Paragrafo 2. Nel fissare le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano, in particolare, il rispetto del disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 1182/2007. Paragrafo 3. Le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 non possono: a) essere prese in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento; b) beneficiare direttamente delle misure finanziate dalla Comunità. Gli Stati membri possono limitare o vietare il diritto di dette persone al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio, nel rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2."	X	ART. 6 COMMA 2

Cod.	Elementi per la verifica	SI	NO	Note e riscontri
2.4.5	D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 7 (Soci non produttori) Paragrafo 2 "I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP."	X		ART.6 COMMA 2 I SOCI NON PRODUTTORI NON POSSONO POSSEDERE, COMPLESSIVAMENTE, PIÙ DEL 10% DELLE QUOTE SOCIALI CON DIRITTO DI VOTO DELL'OP.
2.4.6	d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statuari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;	X		ART. 53
2.4.7	e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione;	X		ART. 7 ART.7 COMMA 1 LETT D ART.11 COMMA 2 N.12 E 13 ART.13
	D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 9 (periodo minimo di adesione) "1. La durata minima dell'adesione di un socio ad una OP non può essere inferiore ad un anno.			

	Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'OP può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP. 2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'OP, nei sei mesi antecedenti la chiusura dell'esercizio finanziario ed ha decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso"		
2.4.8	f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione	X	ART.19/20/21/22/23/24/25/25BIS/26/27/28/29
2.4.9	Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscono in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.	X	ART. 4 N.3
Note:ACQUISITO VERBALE DEL 14/9/07 N. 69 E NORME ALLEGATE ACQUISITO VERBALE DEL 14/09/10 N. 85 E DISCIPLINARE ALLEGATO			

E – Requisiti dimensionali minimi

3.0	PARAMETRI – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 ter – paragrafo 1: <i>"Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che":</i> a) b) abbia un numero minimo di aderenti e un volume o valore minimo di produzione commercializzabile, da fissare a cura dello Stato membro, e lo compri; Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 23 (Numero minimo di soci) – <i>"Nello stabilire il numero minimo di soci di un'organizzazione di produttori a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri possono disporre che, se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita in tutto o in parte da soci che sono essi stessi persone giuridiche o parti chiaramente definite di persone giuridiche costituite da produttori, il numero minimo di produttori può essere calcolato in base al numero di produttori associati a ciascuna persona giuridica o a una parte chiaramente definita di persona giuridica."</i> D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 3 (dimensione minima delle organizzazioni di produttori) – Paragrafo 1 <i>"Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di produttori è fissato a cinque. Il valore minimo di produzione commercializzata per prodotto o gruppi di prodotti, determinato secondo i criteri definiti agli articoli 52 e 53 del regolamento, è stabilito nelle procedure"</i> Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – (Procedure - Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): <i>"Il valore minimo di produzione commercializzabile per prodotto o gruppi di prodotti che le OP devono dimostrare di rappresentare al fini del riconoscimento, è fissato nella seguente tabella."</i>			
Cod.	Elementi per la verifica	SI	NO	Elementi di riscontro: P.O. 2011
3.1	Numero minimo di aderenti: n. 5	X		N.12 SOCI SINGOLI DI CUI N.3 NON PRODUTTORI

Regione	n.soci singoli (a)	n.soci Cooperative (b)	n. produttori Cooperative (c)	Totale Produttori (a + c)
CAMPANIA	12	0	0	12*
Totali	12	0	0	12
Totale [a + b]	12			

Note: * I SOCI SINGOLI ADERENTI ALL'OP AMMONTAVANO A N.12 AL 30/09/2010 DI CUI N.3 SOCI NON PRODUTTORI COME DALLA TABELLA ALLEGATA AL PO 2011 APPROVATO CON DDR N. 351 DEL 23/12/2010 - I SOCI NON PRODUTTORI HANNO PRESENTATO DOMANDA DI RECESSO E NEL C.d.A DEL 26/11/2010 N.258 SI E' PRESO ATTO DELLE DIMISSIONI E PERTANTO ALL'ATTO DEL CONTROLLO IN LOCO NEL LIBRO SOCI RISULTANO N. 9 SOCI.

Cod.	Elementi per la verifica	SI	NO	Elementi di riscontro
3.2	V. P. C. MINIMO PER IL RICONOSCIMENTO € 3.000.000,00	X		VPC DELLA OP € 38.127.342,75 DDR N.351 DEL 23/12/2010

Prodotto	Codice NC	Superficie investita (Ha)	Produzione commercializzata (ton.)	Valore (.000 €)
POMODORO	0702 00 00	202,9705	14422,757	16.938.116,63
CAVOLO RAPA	0704 90 90	8,9870	123,289	98,503
LATTUGA	0705 11 00	340,3304	10.886,786	12.633,814
CETRIOLI	0707 00 05	1,5047	157,109	114,335
INDIVIA	0709 90 10	48,8387	742,332	542,052
MELENZANE	0709 30 00	19,1250	2624,933	1.937,790
PEPERONI	0709 60 10	31,2035	2853,166	2.614,704
RUCOLA	0709 90 10	6,8278	158,396	376,420
MELONI	0807 19 00	83,4755	3073,81	2.788,644
ANGURIE	0807 11 00	0,0004	2,195	1,138
AMARENE	0810 90	0,0001	0,069	0,061

Cod.	Elementi per la verifica	SI	NO	Elementi di riscontro
3.3	Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – (Procedure - Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): "Nel caso in cui il parametro minimo non risulti soddisfatto nella Regione che ha operato il riconoscimento, l'OP deve trasferire la propria sede legale nella Regione in cui è realizzato il maggior VPC"	X		VPC REGIONALE € 38.127.342,75* DICHIARAZIONE DELL'OP DEL 12/01/11 AGLI ATTI CON PROT. N. 0023654 DEL 12/01/11

* In sede di controllo si è constatato la presenza di produzione di ortaggi in scatola con un ricavo di € 157.224,83 e per cui - considerando l'abbattimento del 52% sulle vendite dei prodotti trasformati pari ad euro 81.756,91 - il VPC viene rideterminato in € 38.045.585,84 (€ 38.127.342,75 - € 81.756,91)

Conclusioni: Il VPC dell'OP - realizzato esclusivamente in Campania - soddisfa i requisiti minimi richiesti per i gruppi di prodotto per i quali si è chiesto l'adeguamento al riconoscimento pari ad euro 3.000.000,00.

4.0	ORGANIZZAZIONE E STRUTTURAZIONE – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 ter – paragrafo 1: "Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che": a) abbia come obiettivo l'impiego di pratiche colturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità, nonché risponda ai requisiti di cui agli articoli 122 e 125 bis e lo comprovi; b) c) offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza delle proprie attività, nonché la concentrazione dell'offerta, al cui fine lo Stato membro può decidere quali prodotti o gruppi di prodotti di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), dovrebbero essere di pertinenza dell'organizzazione; Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 25 (Strutture e attività delle organizzazioni di produttori) – "Gli Stati membri si accertano che le organizzazioni di produttori dispongano del personale, dell'infrastruttura e dell'attrezzatura necessari all'adempimento dei requisiti enunciati all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007 e all'espletamento delle loro funzioni essenziali, ossia: a) la conoscenza della produzione dei loro soci, b) la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il condizionamento della produzione dei loro soci, c) la gestione commerciale e finanziaria e d) la contabilità centralizzata e un sistema di fatturazione."			
Cod.	Elementi per la verifica	SI	NO	Elementi di riscontro: Controllo in loco e documentazione acquisita
8.5	d) consenta effettivamente ai propri aderenti di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente;	X		PRESENZA DI N. 5 TECNICI AGRONOMI - A CARICO DEL PO 2011- PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSISTENZA TECNICA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (1)
8.6	e) metta effettivamente a disposizione dei propri aderenti, se necessario, i mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti; Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 27 (Mezzi tecnici) – "Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1182/2007, se un'organizzazione di produttori è riconosciuta per un prodotto per il quale è necessaria la fornitura di mezzi tecnici, si ritiene che adempia i propri obblighi se fornisce mezzi tecnici di livello adeguato direttamente o tramite i suoi soci o attraverso filiali o mediante il ricorso all'esternalizzazione."	X		LA OP È PROVISTA DEI NECESSARI IMPIANTI - IN N. 2 STRUTTURE/STABILIMENTI -(2) PER LA LAVORAZIONE, IL MAGAZZINAGGIO, IL CONDIZIONAMENTO, IL CONFEZIONAMENTO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI (3)
8.7	f) garantisca una corretta gestione commerciale e contabile delle proprie attività; e	X		LA OP DISPONE DI: IDONEA SEDE AMMINISTRATIVA FORNITA DI ADEGUATA ATTREZZATURA ; DELLA PRESENZA DI N. 30 UNITÀ CHE CURANO LA GESTIONE AMM/CONTABILE E COMMERCIALE DELL'ATTIVITÀ (1)
8.8	g) non detenga una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del trattato.	X		
Note: 1) ACQUISITO BUSTE PAGHE GENNAIO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO; 2)ACQUISITO N.2 CONTRATTI DI FITTO;3) ACQUISITO BUSTE PAGHE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2010.				

Napoli LI, 07/04/2011

I funzionari istruttori

Sig.ra BORRIELLO Concetta

Dott. SAGGESE Barbara

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Gennaro De Simone

Il Dirigente del Settore

Dott. Antonio Irlando

ALLEGATO 4

Regione Campania – Area 11 – Settore 02 IPA

**RELAZIONE ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DEL
RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 203 BIS DEL REG. (CE) N. 1234/07,
DEL REG. (CE) N. 1580/07 E DEL DM N. 3932 DEL 11.05.2009 E S.M.I.**

OP “FINAGRICOLA Società Cooperativa” COD.IT. 057

Con sede legale in Zona Industriale A.S.I. Viale Spagna, n.8

P.IVA 0218996 065 7 Cap 84091 Città BATTIPAGLIA (SA)

I sottoscritti tecnici istruttori BORRIELLO Concetta e SAGGESE Barbara, funzionari del Settore IPA, incaricati di verificare l'adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'art. 203 bis del Reg. (CE) n. 1234/07, presentato dall'Organizzazione di Produttori (OP) in epigrafe, ai sensi della normativa in oggetto indicata:

VISTA la domanda di adeguamento presentata in data 30/09/2010 e acquisita agli atti del Settore Interventi per la Produzione Agricola (IPA) in data 30/09/2010, Prot. n.º 2010/0785503 relativa all'OP in epigrafe, modificata con nota del 28.03.2011, prot. n. 0252126 del 30/03/2011

VISTE le integrazioni presentate: in data 28/12/2010 racc. n. 13656987777-6 ed acquisita agli atti del Settore prot. n. 2011/0003898 del 04/01/2011, in data 31/01/2011 ed acquisita agli atti del Settore prot. nn. 2011/0080334 - 0080253 del 02/02/2011;

VISTO il verbale redatto in data 11 febbraio 2011 dal quale si rileva che l'Organizzazione dei Produttori è stata invitata a produrre: prospetti riepilogativi concernenti il valore della produzione commercializzata (VPC) anno 2009;

VISTE le successive integrazioni presentate: in data 21/02/2011 corr. n. 2821392047941 ed acquisita agli atti del Settore prot. nn. 2011/0148128 – 2011/0148101 del 23/02/2011;

VERIFICATA con sopralluogo effettuato in data 11 febbraio 2011, così come da verbale depositato agli atti, l'idoneità dei requisiti organizzativi e strutturali in possesso della OP per espletare le finalità previste dall'adeguamento richiesto;

VISTO lo statuto adottato il 18/12/2010 con atto del Notaio MALINCONICO Raimondo Raccolta N. 28948 Repertorio N. 67161 registrato a SALERNO il 21/12/2010;

VERIFICATO che lo Statuto presentato prevede gli obiettivi, gli obblighi e le condizioni recate dall'articoli n.122 e n.125 bis del Reg. (CE) 1234/07 e dagli articoli 4, 7, 8 e 9 del DM n. 3932 del 11.05.2009, così come specificato nell'allegata lista di controllo (CHECK LIST) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente relazione;

VERIFICATA la corrispondenza tra i prodotti per cui l'OP ha richiesto l'adeguamento del riconoscimento e i prodotti utilizzati per il calcolo del Valore della Produzione Commercializzabile (VPC);

CONSIDERATO che l'importo del VPC della OP, accertato con l'istruttoria svolta per l'approvazione dell'annualità 2011 del relativo Programma Operativo – approvato con provvedimento del Settore IPA n. 351 del 23/12/2010 – pari ad euro 38.127.342,75 viene **rideterminato in euro 38.045.585,84** (€ 38.127.342,75 - € 81.756,91 di abbattimento del 52% sulle vendite dei prodotti trasformati così come dettagliato nella tabella 3.3 della allegata CHECK LIST), e comunque risulta superiore al minimo prescritto;

CONSIDERATO che il **numero di soci** della OP, accertato con l'istruttoria svolta per l'approvazione dell'annualità 2011 del relativo Programma Operativo, corrispondente a **n. 12**, viene **rideterminato in n. 9** così come dettagliato nella **tabella 3.1** dell'allegata CHECK LIST, e comunque risulta superiore al minimo prescritto;

CONSIDERATO che, a seguito della documentazione esaminata relativa all'adeguamento del riconoscimento dell'OP in epigrafe, la stessa risulta in possesso dei requisiti richiesti e rispetta tutte le condizioni previste dal Reg. (CE) n.1234/07 del Consiglio e dal Regolamento applicativo della Commissione n.1580/07 e ss.mm.ii e dalle disposizioni nazionali emanate con Decreto Ministeriale 3932 dell'11.05.2009 e ss.mm.ii;

Sulla base di quanto innanzi riportato, i sottoscritti funzionari esprimono parere favorevole alla concessione dell'adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'articolo 203 del Reg. (CE) n.1234/07 all'OP in epigrafe, per i prodotti/gruppo di prodotti di seguito riportati:

CATEGORIA		
	CODICE NC	DESCRIZIONE
1	07	ORTAGGI
2	08	FRUTTA

ALLEGATI:

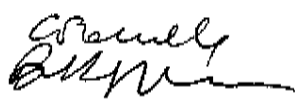
Check List Istruttoria

Napoli LI, ... 7/04/2011

I Funzionari istruttori

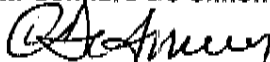
Sig.ra Borriello Concetta

Dott. Saggese Barbara



Il Responsabile del Procedimento

Dott. Gennaro De Simone



Il Dirigente del Settore

Dott. Antonio Irlando

